



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Separazione: col tradimento onere della prova invertito

Autore: Redazione | 26/01/2015



La crisi si presume sempre causata dall'infedeltà, salvo prova contraria.

“*Cornuto ma non mazziato*”: per chi è stato tradito c'è l'amara consolazione di trovare la strada spianata per ottenere, dal giudice, il cosiddetto **addebito** (ossia, la dichiarazione di responsabilità per il fallimento del matrimonio) a carico dell'ex coniuge. Infatti, quando viene dimostrata l'infedeltà, si presume sempre che essa sia stata l'**effettiva causa** della rottura del legame, salvo **prova contraria** fornita dalla controparte. Cerchiamo di comprendere meglio questo principio fissato da

una recente sentenza del **tribunale di Caltanissetta [1]**.

Perché l'**infedeltà** possa essere causa di responsabilità e, quindi, di "**addebito**", è necessario che essa sia stata il **motivo principale** a determinare la **crisi coniugale**. Se, invece, questa era già in atto e il rapporto adulterino è solo l'effetto di un'unione già sgretolata in precedenza, al coniuge fedifrago non può essere recriminato nulla: nessuno può essere obbligato a restare fedele a una persona che non lo ama più. Questa la regola generale. Ma vediamo come questa regola si applica concretamente in una **causa**.

È la parte tradita che deve subito dimostrare l'infedeltà del coniuge. Fatto ciò, essa ha esaurito ogni onere a proprio carico poiché, solo per questo fatto, diventa **automatica** la condanna nei confronti del fedifrago. Infatti la legge presume già in partenza che l'infedeltà sia la causa della rottura, vista la gravità della condotta.

La palla, quindi, passa all'altra parte. Se vuole evitare la condanna deve, a sua volta, dimostrare l'antioriorità della crisi rispetto all'accertata infedeltà **[2]**, ossia la **preesistenza di una crisi** già **irrimediabilmente** in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In mancanza di questa prova resta a suo carico l'**addebito**.

Note

[1] Trib. Caltanissetta sent. del 3.12.2014. **[2]** Cass. sent. n. 16172/2014.

Autore immagine: 123rf com